

### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Appello, deduzione di soli vizi di rito: quando è ammissibile?

L'impugnazione con cui l'[appellante](#) si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex [artt. 353 e 354 c.p.c.](#), e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette, tenuto conto della mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giudizio e del carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, potere che costituisce, appunto, una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame. Ne consegue che qualora lamenti, con l'atto di impugnazione, una nullità della citazione (nella specie quella relativa alla violazione dei termini a comparire), l'appellante deve necessariamente dolersi anche dell'ingiustizia della sentenza di primo grado, deducendo questioni di merito; in caso contrario, ove la doglianza per ragioni di rito costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile sia per difetto di interesse, che per la sua non rispondenza al modello legale di impugnazione.

NDR: in senso conforme, di recente, Cass. n. 14167 del 2014, n. 24612 del 2015 e n. 2302 del 2016.

## Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 26.2.2018, n. 4515

...omissis...

## Fatti di causa

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16.4.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado e per quanto d'interesse, rigettava la domanda proposta da *ddd* volta al conseguimento dell'indennizzo ex lege n. 16 del 1980, e successive modificazioni, in relazione ai beni perduti in Libia da *ddddd*, riconoscendone la spettanza in favore di *ddd* cessionari, in forza dell'atto in data 12.2.2002, del credito vantato dalla Società espropriata. I giudici d'appello escludevano che i predetti attori avessero titolo ad ottenere quote di siffatto indennizzo, evidenziando, tra l'altro, che la declaratoria d'invalidità dell'atto di cessione era stata pronunciata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 14855 del 2008 non ancora irrevocabile, non per un vizio che comportava la nullità o l'annullabilità dell'atto, ma a causa dell'inadempimento della liquidatrice (madre *dd* vizio che era deducibile da parte della Società rappresentata, quale atto posto in essere dalla rappresentante senza potere, che non constava esser stato posto in essere in conflitto d'interessi.

La medesima Corte d'Appello, con successiva sentenza in data 31.5.2013, dichiarava inammissibile il gravame *ddddd* avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 14855 del 2008, resa nella contumacia di detti appellanti, rilevando che la dedotta nullità della citazione introduttiva per violazione dei termini a comparire non costituiva un vizio che comportava la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., sicchè, non essendo state dedotte questioni attinenti al merito, non era ravvisabile alcun interesse all'impugnazione ed il gravame non rispondeva al modello legale d'impugnazione.

Avverso la prima sentenza, che condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento del dovuto e rigettava la domanda volta al pagamento degli interessi corrispettivi dalla data del 16.3.1976, del decreto di accertamento del valore dei beni, perchè privo della natura di titolo di spesa, hanno proposto ricorso per cassazione *ddd* Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato un atto di costituzione, *ddd* non ha svolto difese.

Avverso la seconda sentenza, hanno proposto ricorso *ddd*

Le parti hanno depositato memorie, indi le cause sono state chiamate alla medesima adunanza.

## Ragioni della decisione

1. Va, preliminarmente, disposta la riunione dei due procedimenti tra loro connessi, in quanto la questione della validità della scrittura privata in data 12.2.2002 di cessione pro soluto, e, dunque, la titolarità del credito per indennizzo ex lege n. 16 del 1980, e successive modificazioni, in relazione ai beni perduti in Libia dalla Società Diritto, è stata dibattuta tra le parti in entrambi i giudizi e definita con statuizioni di opposto tenore, secondo quanto si è esposto in narrativa.

2. Va, sempre in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità della memoria di Diritto in data 5.12.2017, perchè depositata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 380-bis c.p.c., comma 1..

3. Ragioni di ordine logico giuridico, impongono di procedere all'esame del ricorso n. 24763 del 2013 RG, proposto avverso la sentenza n. 3217 del 31.5.2013.

4. Con il primo motivo, Diritto deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c., la nullità della citazione e del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 163 bis c.p.c., evidenziando che l'atto introduttivo del giudizio, loro notificato il 12-21.4.2006, fissava per la prima comparizione l'udienza del 28.6.2006, senza il rispetto del termine di novanta giorni liberi ex lege n. 51 del 2006. Poichè il primo giudice non si era avveduto della nullità, ed aveva pronunciato in violazione del contraddittorio, la Corte d'Appello, affermano i ricorrenti, avrebbe dovuto dichiararla ed ordinare la rinnovazione degli atti nulli, tanto più che nelle more era intervenuta la decisione n. 1994 del 2012 (oggetto dell'altro ricorso), che aveva dato loro ragione.

5. Col secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 354 c.p.c. in relazione agli artt. 101 e 162 c.p.c., i fratelli Diritto ribadiscono che, non essendo il contraddittorio integro in prime cure, per la violazione del termine a comparire, la Corte territoriale avrebbe dovuto trattare la causa nel merito, o, comunque, prendere atto della menzionata sentenza n. 1994 del 2012 di essa Corte, nelle more intervenuta, e giudicare in modo ad essa conforme, e non limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

6. Col terzo motivo, si deduce il mancato esame della sentenza n. 1994 del 2012, e l'omessa pronuncia sulla richiesta di statuire in conformità di tale sentenza, sotto il profilo di cui al numero cinque dell'art. 360 c.p.c., comma 1.

7. Col quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39,273 e 274 c.p.c.

Le domande proposte ex adverso nel corso dei due giudizi, affermano i ricorrenti, erano le medesime, tanto che il Tribunale aveva liquidato somme di denaro in conformità delle percentuali determinate nell'altro giudizio, ed il nesso tra loro esistente era stato riconosciuto dal difensore avversario che aveva, inutilmente, chiesto al GI di accertare in via incidentale la nullità dell'atto di cessione delle quote o di disporre la sospensione del giudizio. Il caso, proseguono i ricorrenti, andava, dunque, inquadrato nell'ambito dell'art. 39 c.p.c. ricorrendo un'ipotesi di continenza di giudizi, talchè quello instaurato per secondo, avrebbe dovuto esser cancellato dal ruolo e non poteva esser proposto senza incorrere nel divieto del bis in idem.

8. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in riferimento all'art. 2697. La mancata costituzione in giudizio di essi ricorrenti causata dalla nullità dell'atto introduttivo ha travolto tutti gli atti compiuti prima della proposizione del gravame, e poichè la controparte aveva prodotto i documenti acquisiti in assenza di contraddittorio, la domanda avrebbe dovuto esser rigettata perchè non dimostrata.

9. I motivi, da valutarsi congiuntamente, per la loro connessione, presentano profili d'inammissibilità e d'infondatezza.

10. In base al costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 2251 del 1997; S.U. n. 12541 del 1998; n. 19159 del 2005; n. 27296 del 2005; 2053 del 2010; n. 3718 del 2011; n. 14167 del 2014; n. 24612 del 2015; n. 2302 del 2016), l'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette, tenuto conto della mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giudizio e del carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, potere che costituisce, appunto, una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame. Ne consegue che qualora lamenti, con l'atto di impugnazione, una nullità della citazione (nella specie quella relativa alla violazione dei termini a comparire), l'appellante deve necessariamente

dolersi anche dell'ingiustizia della sentenza di primo grado, deducendo questioni di merito; in caso contrario, ove la doglianza per ragioni di rito costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile sia per difetto di interesse, che per la sua non rispondenza al modello legale di impugnazione.

11. Ad abundantiam, va rilevato che:

a) se più cause connesse per pregiudizialità pendano davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice della causa pregiudicata deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perchè questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall'art. 40 c.p.c. (Cass. n. 17468 del 2010; n. 12741 del 2012; n. 13330 del 2012; n. 20149 del 2014; n. 18286 del 2015; n. 22292 del 2015; n. 12441 del 2017). L'esigenza di evitare il pericolo di un conflitto logico tra giudicati è, infatti, soddisfatta attraverso lo strumento della riunione delle cause offerto dall'art. 274 c.p.c.;

b) il principio vale anche in ipotesi d'identità di cause pendenti davanti allo stesso giudice, che non dà luogo al rapporto di litispendenza governato dall'art. 39 c.p.c., ma solo ad una situazione riconducibile alla fattispecie dell'art. 274 c.p.c., che, in tal caso, ne prescrive, appunto, la riunione (Cass. n. 11357 del 2006; n. 21761 del 2013; SU n. 9935 del 2015). Ed, infatti, la disposizione dell'art. 39 c.p.c. presuppone la pendenza di due cause davanti a giudici diversi, e pone un criterio di spostamento della competenza di una delle due, sicchè quando le due cause già pendano davanti lo stesso ufficio giudiziario non si pone più alcuna questione in termini di spostamento della competenza, ma in termini di riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. (a seconda che si individui l'identità, sia pur parziale, di cause o la connessione), per cui l'eventuale provvedimento del giudice, che può essere assunto d'ufficio, ha carattere ordinatorio ed è insuscettibile di gravame in sede di legittimità;

c) non sussiste alcuna preclusione da giudicato, nè dunque, alcun obbligo per il giudice di valutarlo, in riferimento alla sentenza della Corte d'Appello in data 16.4.2012, che è stata impugnata per cassazione, col ricorso riunito a quello qui in esame.

12. Se la statuizione d'inammissibilità del gravame è dunque corretta, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 16 del 2000, n. 18932 del 2016; n. 19118 del 2016), l'inammissibilità non costituisce la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello (e del ricorso per cassazione) e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto idoneo al raggiungimento del suo scopo - non operi un meccanismo di sanatoria in concreto, solo l'atto conforme al modello legale della citazione di appello è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione ed il passaggio in giudicato, sostanziale, della sentenza di primo grado, e ciò in quanto all'appello è inapplicabile per incompatibilità l'art. 164 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. SU n. 16 del 2000 cit.).

13. Da tanto consegue che la sentenza di primo grado n. 14855 del 2008, che ha dichiarato invalida la scrittura del 12.2.2002, ed ha, anche, accertato il diritto *omissis*.

14. In conclusione, la ripartizione delle maggiori quote d'indennizzo, liquidate in seno alla citata sentenza n. 1994 del 2012, andranno ripartite dal giudice del rinvio in base alle statuizioni del giudicato di cui alla menzionata sentenza n. 14855 del 2008. Il ricorso contrassegnato col n. 11061 del 2013 proposto da T.E. con cui la stessa ha censurato in parte qua (per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione agli artt. 2278,2280 e 2625 c.c. nella numerazione antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61 del 2002; falsa applicazione dell'art. 2289 e 2315 c.c. ed omessa decisione su un punto essenziale della controversia) l'anzidetta sentenza, va accolto in ragione del giudicato a favorevole.ddddd.

16. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati: la Corte territoriale si è attenuta, pure citandola, alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2071 del 2000; n. 11016 del 2005; n. 19492 del 2012), che va qui ribadita, secondo cui la liquidità e l'esigibilità del credito, necessarie perchè questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, così che, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la pubblica amministrazione è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che ricorre allorchè la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'art. 270 del regolamento di contabilità generale dello stato che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto.

17. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

Riunisce i ricorsi, rigetta quello proposto ddd avverso la sentenza n. 3217 del 31.5.2013; accoglie il ricorso principale proposto dd avverso la sentenza n. 1994 del 16.4.2012, rigetta l'incidentale dd e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.